



Approvato
dall'Assemblea Straordinaria dei soci
del 14 giugno 2021

Art. 1
Denominazione ed ambito di rappresentanza

1. E' costituita l'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo "Ascom Bergamo - Confcommercio-Imprese per l'Italia" del territorio bergamasco. Di seguito denominata Associazione.
2. L'Associazione costituisce il sistema di rappresentanza territoriale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività di impresa e del servizio resi ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.
3. L'Associazione è costituita dai soggetti economici imprenditoriali e professionali rivolti alla produzione, organizzazione ed erogazione dei servizi alle persone, alle imprese, alle comunità e più in generale al sistema economico e sociale.
4. E, in particolare, è costituita dai soggetti che operano nel settore della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.

Art. 2
Sede e durata

1. L'Associazione ha sede in Bergamo e può istituire sezioni ed uffici in altri centri del territorio nei quali opera.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3
Principi e valori ispiratori, codice etico

1. L'Associazione informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
 - c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
 - d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
 - e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
 - f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
 - g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
 - h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei

confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'europesismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per realizzare ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. L'Associazione adotta il Codice Etico "Confcommercio – Imprese per l'Italia" che ispira e vincola il comportamento dei propri associati, documento allegato al presente Statuto per farne parte integrante.

3. L'Associazione è libera, volontaria e senza fini di lucro e non accetta vincoli con partiti e movimenti politici.

4. Può aderire ad enti od organizzazioni di carattere territoriale, regionale, nazionale ed internazionale con finalità in armonia con i propri scopi sociali.

Art. 4 **Scopi e funzioni**

1. L'Associazione:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello territoriale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, a lei associati, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sindacale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, l'Associazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo territoriale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi, a lei associati, promuovendo e riconoscendo il rispettivo ruolo economico e sociale;
- d) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- e) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese, agli imprenditori, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, a lei associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico e di qualificazione. In particolare assicura agli associati assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali; assistenza e consulenza legale, fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, sanitaria, commerciale internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico degli associati;
- f) a tal fine, si dota, adeguandole nel tempo, di strutture organizzative più consone alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi territoriali, potendo promuovere, costituire o assumere partecipazioni in enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- g) favorisce, tutela e assiste i gruppi territoriali di categoria che si costituiscono all'interno dell'Associazione e garantisce il loro funzionamento; favorisce, tutela e assiste inoltre

- le Associazioni territoriali aderenti previa ratifica dei loro statuti e/o regolamenti;
- h) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto.

Art. 5

Adesione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”

1. L’Associazione aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”; denominata in breve “Confederazione”.

Ne accetta e rispetta lo Statuto, i Regolamenti nonché i deliberati degli Organi Confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

2. L’Associazione si impegna ad:

- a) accettare le deliberazioni del Collegio dei probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale. Si impegna a collaborare con i rappresentanti della Confederazione pur mantenendo, nell’opportuna collaborazione, quelle prerogative di autonomia corrispondenti all’interesse degli associati e del territorio;
- b) accettare le norme in materia di sostegno, nomina di un delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- c) disporre il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”
- d) ad accettare le norme previste dall’art. 18 – comma 2 – lett. l) dello Statuto Confederale, in ordine all’uso, adozione e utilizzazione della denominazione “Confcommercio – Imprese per l’Italia” e/o del relativo “Logo Confederale”.

Art. 6

Costituzione del Regionale

1. L’Associazione costituisce, assieme alle altre Associazioni territoriali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Lombardia”, livello regionale del sistema confederale.

2. L’Associazione provvede al finanziamento, per quanto di competenza, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Lombardia”.

3. Riconosce in capo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Lombardia” la rappresentanza del sistema confederale nelle materie di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi di specializzazione, decentramento, sussidiarietà ed adeguatezza e attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali.

Art. 7

Adesione ed inquadramento

1. Possono aderire in qualità di socio all’Associazione le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede o unità locali nel territorio bergamasco; o che operano, anche parzialmente, nel territorio bergamasco o nel territorio adiacente di utenza bergamasca.

2. Possono altresì aderire le associazioni, i consorzi ed in generale gli enti di rappresentanza e di servizio di imprese, attività professionali e lavoratori autonomi con sede od unità locali nel territorio in cui l'Associazione opera, i cui principi ispiratori e gli scopi e funzioni siano compatibili con quelli dello statuto dell'Associazione.

3. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi che hanno cessato la loro attività per limiti di anzianità o vecchiaia, o per altri motivi, purché residenti nel territorio o nel territorio adiacente di utenza bergamasca.

4. L'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno dell'Associazione o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

5. Ciascun socio, che entra a far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi Associativi. Con il pagamento della quota ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni nelle misure stabilite dal Regolamento e deliberate dal Consiglio Direttivo, in conformità a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.

6. La quota associativa vale per il solo anno in corso alla data del versamento.

7. La quota associativa versata non attribuisce all'associato alcun diritto patrimoniale.

8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

9. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente Esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi solo se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dall'Ente.

Art. 8 ***Adesione: modalità e condizioni***

1. I soggetti, così come elencati all'art. 7, che intendono aderire all'Associazione, devono presentare domanda scritta, utilizzando l'apposita modulistica.

2. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia o per altri motivi, nonché dall'aspirante imprenditore.

3. La domanda deve contenere l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione.

4. La delibera di ammissione deve essere assunta dal Consiglio entro 90 giorni dalla domanda e deve essere immediatamente comunicata all'interessato in forma scritta. L'ammissione, tuttavia, retroagisce alla data della domanda.

5. Nel caso in cui la domanda sia respinta dal Consiglio, la relativa delibera deve essere motivata, ed entro 15 giorni comunicata all'interessato con lettera raccomandata r.r. o Pec, o strumento assimilato avente data certa.

6. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

7. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r. PEC o strumento assimilato avente data o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale dell'Associazione.

8. La qualità di associato e le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ed irripetibili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte e non sono rivalutabili

Art. 9 Decadenza e recesso

1. La qualità di socio dell'Associazione si perde per:

- a) recesso attuato con le modalità e nei termini di cui all'art. 8.
Il recesso non esonera tuttavia il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
- b) decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi nella misura, modalità e termini stabiliti dai competenti Organi Associativi;
- c) morte o cessazione dell'esercizio dell'attività, quando si tratta di soci imprenditori individuali o liberi professionisti. Scioglimento o cancellazione dal Registro delle Imprese, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria, di associazioni, consorzi e/o altri enti associati;
- d) espulsione deliberata dal Consiglio a seguito di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti organi dell'Associazione, o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

2. La delibera di decadenza e di espulsione di cui alla lettera b) e d) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio il socio escluso può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Art. 10
Gruppi territoriali di categoria

1. I gruppi territoriali di categoria perseguono il raggiungimento dei fini statutari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituiti, in modo che in ciascuno di essi si esprima, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle aziende che li formano.
2. La costituzione dei gruppi territoriali di categoria avviene a seguito della proposta delle aziende interessate ed è ratificata dal Consiglio direttivo dell'Associazione, il quale ha pure facoltà – udito il parere delle aziende interessate – di fondere uno o più gruppi già costituiti, oppure di approvarne le suddivisioni in conformità alle esigenze organizzative.
3. Le aziende esercenti attività per le quali non sia stato costituito apposito gruppo di categoria saranno riunite in un gruppo "Attività commerciali e professionali varie". I gruppi possono comprendere sezioni distinte per ciascuna specialità di commercio in essi rappresentata.

Art. 11
Funzionamento dei gruppi territoriali di categoria

1. I gruppi di categoria esplicano la loro attività a mezzo dei seguenti organi:
 - a) L'Assemblea di gruppo;
 - b) Il Consiglio di gruppo;
 - c) La Presidenza del gruppo.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di gruppo, salvo che non rassegnino le dimissioni, restano in carica per la durata del mandato degli organi associativi e sono rieleggibili. Le elezioni avranno luogo in occasione delle assemblee di gruppo che precedono l'assemblea generale che elegge il Consiglio direttivo dell'Associazione.
3. Ogni gruppo delibera circa la composizione, il funzionamento ed i poteri degli organi predetti; tali deliberazioni dovranno essere sottoposte al Consiglio direttivo per la ratifica.
4. Possono candidarsi negli organi di gruppo i soci eleggibili, di cui al successivo art. 13, di imprese o esercenti professioni e lavoro autonomo operanti nel settore merceologico del gruppo di categoria e che non abbiano compiuto 75 anni d'età.

Art. 12
Altri gruppi associativi

1. L'Associazione tutela, favorisce e assiste anche le associazioni territoriali che vi aderiscono.
2. La domanda di adesione deve essere inoltrata dalle associazioni al Consiglio Direttivo dell'Associazione che, accertata la compatibilità dei loro statuti e/o regolamenti ai principi e finalità del presente Statuto, ratifica le relative richieste di adesione.
L'adesione si perfeziona con l'avvenuta ratifica.
3. In seno all'Associazione è inoltre costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da

associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

4. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio dell'Associazione, conformemente al disposto dallo Statuto confederale.

5. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dell'Associazione, di formazione al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi.

6. In seno all'Associazione, è altresì costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

7. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo Terziario Donna è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio dell'Associazione, conformemente al disposto dallo Statuto confederale.

8. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi, di formazione al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi.

9. Il Consiglio direttivo, su richiesta degli interessati, può deliberare la costituzione dei gruppi degli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi che hanno cessato la loro attività per limiti di anzianità o vecchiaia, o per altri motivi, purché residenti nel territorio bergamasco, o nel territorio adiacente di utenza bergamasca.

10. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 13

Organi associativi ed eleggibilità

1. L'Associazione esplica la sua attività a mezzo dei seguenti organi:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio delle categorie;
- c) Il Consiglio direttivo;
- d) Il Presidente;
- e) Il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore ovvero la Società di Revisione;
- f) Il Collegio dei probiviri.

2. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, dell'Associazione sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema

associativo.

Sono altresì parte dei componenti elettivi i legali rappresentanti, amministratori, con deleghe operative, dirigenti delle società aderenti (purché non costituite o partecipate dall'Associazione).

3. I componenti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione.

4. Non possono essere parte dei componenti elettivi i soci che abbiano compiuto i 75 anni di età.

5. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale e che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto nonché dello Statuto e del Codice Etico Confederali.

6. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445 punto 2 del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

7. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici dell'Associazione comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico dell'Associazione è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

8. Non può essere dichiarato decaduto il componente eletto o nominato che abbia compiuto i 75 anni nel corso dell'incarico.

9. La delibera di decadenza di cui al superiore comma è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

10. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

11. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, dell'Associazione sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

12. Al componente decaduto, subentra di diritto il primo candidato non eletto.

13. Tutte le cariche elettive dell'Associazione, ad eccezione dei membri del Collegio dei Revisori, del Revisore o della Società di Revisione, di cui all'art. 23 del presente statuto, sono gratuite ed hanno durata di cinque anni.

14. Vengono considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.

15. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

Art. 14 Incompatibilità

1. Presso l'Associazione la carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio direttivo, nonché quella di Direttore è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata dal Consiglio Direttivo, ad eccezione della figura del Direttore, del Presidente e del Vice-presidente, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.

3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

Art. 15 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati intervenuti in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.

2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore ad una per ogni singolo associato.

3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale dell'Associazione;
- b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente, inoltrandolo a "Confcommercio – Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del

Consiglio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica di eventuali assestamenti;

- c) approva, entro il 30 giugno di ogni anno il conto preventivo dell'anno in corso inoltrandolo a "Confcommercio- Imprese per l'Italia";
- d) elegge ogni cinque anni:
 - il Consiglio direttivo;
 - il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore ovvero la Società di Revisione, stabilendone il compenso annuale;
 - il Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

5. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, l'Associazione si impegna alla certificazione del Rendiconto dell'esercizio precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 16 **Convocazione e svolgimento**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta o digitale, recante data certa, da trasmettere a ciascun componente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato su canali territoriali di comunicazione cartacei o digitali dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

7. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

8. L'Assemblea elettiva nomina nel proprio seno tre scrutatori e il direttore assume il ruolo di segretario.

Art. 17 **Assemblea straordinaria**

1. Nell'assemblea straordinaria il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di Confcommercio-Imprese per l'Italia-Associazione Interprovinciale di diretto interesse, e in caso di scioglimento.

2. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

3. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche del presente Statuto e al recesso da Confcommercio – Imprese per l'Italia sono prese a maggioranza del 75% dei voti, previa conforme deliberazione del Consiglio delle categorie adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei suoi componenti.

4. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r.. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

5. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con una maggioranza di almeno il 75% dei soci.

Art. 18 **Consiglio delle categorie**

1. Il Consiglio delle Categorie territoriali è costituito dai Presidenti dei Gruppi Territoriali di Categoria, dai Presidenti delle Associazioni Territoriali aderenti; dagli associati delegati per rappresentare le delegazioni nel Consiglio delle Categorie, nonché dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e dal Presidente del Gruppo Terziario Donna.

2. Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Associazione lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

3. Il Consiglio delle categorie:

- esamina ogni questione di carattere generale e trasmette al Consiglio Direttivo le eventuali approvate osservazioni e proposte;
- delibera su ogni questione che riguarda gli interessi di due o più gruppi, per concordare ed armonizzare nei limiti del possibile eventuali interessi contrastanti;
- determina i contributi dovuti dai soci;

- stabilisce variazioni nelle modalità di ammissione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- compila la lista dei candidati al Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'art.20.

4. Il Consiglio generale delle Categorie è formato dal Consiglio delle Categorie e dai consiglieri di gruppo. Esso rappresenta una estensione del Consiglio delle Categorie e delibera sull'eventuali questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio delle Categorie Territoriali.

Art. 19 **Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da dieci membri, che siano titolari o legali rappresentanti di aziende associate, eletti dall'assemblea ogni cinque anni con votazione a scheda segreta.

2. Il Consiglio Direttivo ha il compito di dirigere e amministrare l'Associazione in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e dallo Statuto.

3. I membri del Consiglio direttivo sono tutti rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo può tuttavia cooptare al proprio interno, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di tre membri, che rappresentino gruppi di Categoria Territoriale, altri gruppi dell'Associazione, enti ed organismi che partecipano al sistema dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

6. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

9. Il Consiglio, inoltre:

- a) su proposta del Presidente, nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti;
- b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale;
- c) su proposta del Presidente nomina e revoca l'associato delegato a rappresentare la delegazione nel Consiglio delle Categorie;
- d) predispose ogni anno il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa

- e) relazione finanziaria, nonché il conto preventivo dell'anno successivo;
- e) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- g) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- h) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione negli enti ed organismi collegati, esercitando il controllo sull'attività e sui risultati;
- i) approva lo Statuto e/o il Regolamento degli altri gruppi associativi di cui all'art. 12, e ne ratifica l'adesione e/o la costituzione.
- j) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società costituite e/o partecipate dalla stessa;
- k) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzioni del presente Statuto, specificandone i motivi;
- l) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Associazione Interprovinciale";
- m) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.
- n) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- o) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- p) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- q) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

10. Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, determina la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 20 ***Elezione del Consiglio Direttivo***

1. Può far parte dei candidati al Consiglio Direttivo esclusivamente un solo socio eleggibile per ciascuno dei gruppi territoriali di categoria (art. 10).
2. La lista dei candidati al Consiglio Direttivo è predisposta dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio delle Categorie in carica, appositamente convocati in seduta congiunta dal Presidente, previa verifica della eleggibilità dei singoli candidati.
3. Entro la data di convocazione di tale assemblea ciascun gruppo territoriale di categoria può presentare il nominativo del suo candidato eleggibile.
4. La lista dei candidati deve contenere il nominativo di tutti i candidati eleggibili proposti e verificati.

Art. 21
Schede di votazione

1. Il Direttore dell'Associazione predispone le schede per la votazione con la lista dei candidati in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione dei Consigli riuniti ai sensi dell'articolo precedente.
2. Gli elettori esprimeranno il loro voto tracciando un segno accanto a non più di otto nominativi prescelti, pena l'annullamento della scheda.
3. Risulteranno eletti i dieci candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
4. A parità di voto tra due candidati verrà eletto il più anziano di età

Art. 22
Presidente

1. Il Presidente, il quale è sostituito in caso di sua assenza ed impedimento dal vice presidente vicario:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione; ne ha la firma, che può delegare;
 - b) ha la rappresentanza politica dell'Associazione ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - c) ha la gestione ordinaria dell'Associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
 - d) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione;
 - e) stipula, eventualmente con l'intervento dei presidenti dei gruppi interessati, i contratti di lavoro riguardanti una o più categorie del commercio;
 - f) convoca e presiede le assemblee generali, le riunioni del Consiglio delle categorie e del Consiglio direttivo;
 - g) vigila sull'ordinamento dei servizi dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi, sottoscrivendoli unitamente al Direttore dell'Associazione;
 - h) propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti, scelti tra i membri del Consiglio;
 - i) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - j) può conferire incarichi o deleghe ai membri del Consiglio, specificandone gli eventuali limiti e in casi eccezionali può conferire incarichi o deleghe particolari a persone all'interno del sistema ;
 - k) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - l) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sottoscrivendoli unitamente al Direttore;
 - m) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - n) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva dall'adozione dei relativi provvedimenti;
 - o) sentito il Consiglio Direttivo, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

- p) può nominare un Commissario presso i livelli organizzativi territoriali orizzontali e verticali, qualora dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti;
 - q) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
2. Il Presidente può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
 3. Viene considerata come ricoperta per l'intera durata la carica rivestita per un tempo superiore alla metà del mandato.

Art. 23 **Revisione legale dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore ovvero la Società di Revisione, attestano la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprimono un giudizio sul Rendiconto consuntivo dell'esercizio.
2. In caso di nomina del Collegio dei Revisori, esso è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Tutti i soggetti incaricati della revisione legale dei conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.
3. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.
4. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano l'art. 2399 del Codice Civile e l'articolo 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.
5. Alla carica di Revisore dei conti possono candidarsi solo persone che non abbiano compiuto 75 anni d'età.
6. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'associazione

Art. 24 **Collegio dei Probiviri**

1. Il sistema di garanzia statutario dell'Associazione è assicurato dal Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
3. Alla carica di Probiviro possono candidarsi solo persone che non abbiano compiuto 75 anni d'età.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile. Nel contempo subentra il Probiviro Supplente più anziano.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

- conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci dell'Associazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi; nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di respingimento della domanda di ammissione all'Associazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
- consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo dell'Associazione

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 25 **Direttore**

1. Il Direttore è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio direttivo.

2. Il Direttore:

- a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento delle loro funzioni e attua le loro delibere;
- b) è responsabile della segreteria dei predetti organi associativi;
- c) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
- d) sottoscrive per validazione tutti gli atti emanati dagli organi associativi ad eccezione delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- e) sottoscrive la dichiarazione attestante la conformità del conto consuntivo alle scritture contabili;
- f) è il capo del personale e sovrintende gli uffici centrali e periferici dell'Associazione assicurando il loro buon funzionamento;
- g) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- h) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- i) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dal Consiglio Direttivo;
- j) coadiuva e assiste i Gruppi Territoriali di Categoria garantendo il loro funzionamento; coadiuva e assiste le ulteriori associazioni aderenti;

k) svolge ogni altra funzione a lui demandata dallo Statuto.

3. Le sezioni locali e gli uffici periferici dipendono dalla direzione dell'Associazione.

4. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema associativo o confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 26 **Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili, società o quote societarie e ogni altro bene legittimamente pervenuti in proprietà all'Associazione e dall'Associazione destinati al perseguimento diretto o indiretto degli scopi sociali;
- b) dal fondo di dotazione dell'Associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
- c) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per obbligo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- d) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) le quote sociali, i contributi associativi e interassociativi, sindacali ordinari, straordinari ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
- b) i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dello Statuto confederale;
- c) le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati all'Associazione;
- d) ogni bene lasciato in eredità o legato;
- e) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
- f) ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali dell'Associazione;
- g) le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. Il versamento di quote e contributi da non associati sono erogazioni liberali all'Associazione di cui al punto c) del precedente comma. Al pari dei contributi degli associati entrano nel patrimonio dell'Associazione e non danno alcun diritto patrimoniale futuro al versante.

4. E' fatto divieto all'Associazione di distribuzione, anche in modo indiretto, eventuali utili o

avanzi di gestione, fondi riserve o capitali, durante la propria esistenza organizzativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

Art. 27
Trasparenza

1. L'Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

Art. 28
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 29
Liquidazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30
Rinvio

1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni ex art. 36 e seguenti.

Art. 31
Norma transitoria

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente alla data di svolgimento dell'assemblea avente all'ordine del giorno il rinnovo degli organi associativi successiva alla data di approvazione del presente statuto.

Codice etico Confcommercio Imprese per l'Italia

Codice Etico deliberato dall'Assemblea Straordinaria il 18 marzo 2009

Successivamente modificato il 19 giugno 2014

Premesse

1. La "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" o anche "Confederazione", concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese.
2. Tutte le componenti del sistema confederale sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Confederazione elencati nello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante. Ossia:
 - i diversi livelli del sistema;
 - i dirigenti associativi;
 - i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;
 - le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo;
 - i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;
3. A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:
 - "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali;
 - "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali;
 - "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali;
 - "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli sono tenuti ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.
4. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto.
5. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.

Art.1 - Doveri generali

Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:

1. ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;
2. ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;
3. a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;
4. ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.

Art. 2 - Doveri dei livelli del sistema confederale

1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:
 - lealtà;
 - reciproco rispetto;
 - trasparenza, in particolare nella diffusione e scambio delle informazioni;
 - correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato sia attivo che passivo;
 - onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.
2. Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:
 - a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;
 - a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;
 - a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.
3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.

Art. 3 - Principi di governance del sistema confederale

1. Ad ogni livello del sistema confederale, la governance si attua mediante un equilibrio puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.
2. Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non

solo di rispettare la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di assolvere agli specifici doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell'intero sistema.

Art. 4 - Doveri dei dirigenti associativi

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
2. Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:
 - ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di appartenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
 - a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto;
 - ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
 - a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Confederazione;
 - ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Confederazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione di appartenenza, della Confederazione e verso l'esterno;
 - a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali;
 - a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
 - a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
 - a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza o con la Confederazione;
 - a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione ed a qualunque altro livello del sistema confederale;

- a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione e agli associati;
- a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Associazione di appartenenza, dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in assenza di fini di lucro;
- a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Confederazione.

Art. 5 - Doveri del Presidente

1. Il Presidente, ad ogni livello del sistema confederale, ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.
2. Pertanto, il Presidente:
 - opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;
 - ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;
 - contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;
 - promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;
 - si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;
 - sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;
 - promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema;
 - garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nell'Associazione, nell'intero sistema e nelle persone;
 - garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;
 - sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.

Art. 6 - Doveri del Direttore o Segretario Generale

- Il Direttore o Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.
- Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:
 - tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determinante alla applicazione delle strategie confederali;

- sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità;
- favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovative, così come la diffusione del know-how e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle risorse;
- considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;
- ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.

Art. 7 - Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori

1. A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:
 - a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
 - ad applicare integralmente e puntualmente il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando le procedure in esso codificate;
 - ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi associativi o societari e nell'interesse della Confederazione e degli associati;
 - a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;
 - a mantenere comportamenti che non arrechino alla Confederazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.

Art. 8 - Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo

1. Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Confederazione.
2. Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:
 - ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;
 - a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;
 - ad agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;

- a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;
 - a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;
 - ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.
3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:
- a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;
 - a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della Confederazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzienti;
 - a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Confederazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel rispetto delle norme statutarie;
 - a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Confederazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;
 - ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Confederazione o con altri associati;
 - a promuovere l'immagine della Confederazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.

Art. 9 - Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni

1. I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.
2. I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:
 - a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confederazione;
 - ad informare in maniera costante la Confederazione od i livelli competenti del sistema sullo svolgimento del loro mandato;
 - ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
 - a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;
 - ad informare la Confederazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.
3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.

4. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali si impegnano a dare comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.

Art. 10 - Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo"

1. I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che gli altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, nonché gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo possono adottare.
2. Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo", una volta adottato è trasmesso al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" .

Art. 11 - Organi di vigilanza

1. A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" adottato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
2. Agli altri livelli del sistema confederale, sull'applicazione del Codice Etico e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" eventualmente adottato dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali vigila il Collegio dei Probiviri, o l'Organo ad esso corrispondente, costituito presso ciascun livello.